



## Un quesito sulla natura giuridica dello sversamento da una vasca aziendale o da pozzo nero domestico

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

**2009**

INformazione

### RISPOSTE A QUESITI

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**Domanda:** Una vasca aziendale o un pozzo nero domestico senza manutenzione, non svuotato (rispettivamente) dai liquami industriali o domestici con fuoriuscita dei medesimi liquami sul terreno, rientra in uno scarico non autorizzato o smaltimento/abbandono di rifiuti liquidi sul suolo?

**Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci):** Il caso è frequente, sia a livello di vasche industriali che di pozzi neri domestici. La risposta al quesito è contenuta – in modo oggettivo – nella rigida disciplina di confine tra scarico e rifiuto liquido, e cioè tra parte terza e parte quarta del T.U ambientale (D.Lvo n. 152/06 e succ. mod.).

Quando da un'azienda o da una casa privata il liquame prodotto non viene preventivamente e legittimamente incanalato in uno "scarico" secondo le regole sopra citate, e cioè quando sulla base dell'art. 185 T.U. citato non si è attuata la legittima e reale trasformazione del "rifiuto liquido" iniziale (industriale o domestico) in una "acqua reflua di scarico", il riversamento in una vasca, cisterna o qualunque altro contenitore che poi dovrà essere svuotato, il liquame resta giuridicamente un "rifiuto liquido di acque reflue". E dunque definitivamente soggetto alla disciplina della parte quarta del D.Lvo n. 152/06. E' venuta infatti ormai a mancare – in primo luogo – uno dei presupposti essenziali per lo "scarico": la convogliabilità diretta verso un corpo ricettore legale. Ed è noto che lo "scarico indiretto" di preistorica memoria non esiste più.

Quindi, è logico che quando il liquame industriale o domestico ("rifiuto liquido di acque reflue"), in luogo di essere prelevato da un autospurgo per essere trasferito su gomma in un impianto di trattamento con viaggio disciplinato dalle regole sul trasporto dei rifiuti, viene lasciato fuoriuscire e si sparge sul terreno (anche se si canalizza di fatto in un ruscellamento) non può che essere qualificato come un "rifiuto liquido di acque reflue" che viene illegalmente smaltito (industriale) o abbandonato (domestico).

Gli illeciti sono conseguentemente nella parte quarta T.U. ambientale; e ad essi si aggiungono eventuali "reati satelliti" (se – ad esempio – tali liquami poi danneggiano acque pubbliche o private, beni altrui o pubblici etc...).

*Publicato il 6 settembre 2009*

Per un approfondimento sulle tematiche  
in materia di gestione di rifiuti segnaliamo il volume  
**"Rifiuti Solidi e Liquidi - Trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni..."**  
edizione 2009 di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani  
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/> )



Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?  
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento  
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

[redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)

DOCUMENTI

2009

INformazione

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

© **Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*